

CONVENZIONE OPERATIVA

Art. 3 Accordo quadro ARSIAL – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito DAFNE) approvato con Delibera CdA n. 65 del 18.12.2019.

CUP F85B18003830009

**Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo
Analisi filogenetica di accessioni di melograno**

TRA

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Maurizio Salvi nato a XXX il 18.08.1961 e domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003. Indirizzo PEC

E

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito denominato DAFNE), dell'Università degli Studi della Tuscia, Codice Fiscale/Partita IVA n 80029030568/00575560560, con sede legale in Viterbo, Via s. Camillo de Lellis, rappresentato dal direttore del Dipartimento, prof. Nicola Lacetera, nato a Zagarolo (Roma) il 27 giugno 1963 e domiciliato per la carica come sopra.
Indirizzo pec: dafne@pec.unitus.it

PREMESSO CHE:

- ARSIAL e DAFNE hanno stipulato in data 18.12.2019 un Accordo-Quadro con cui *“si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di censimento, caratterizzazione genetica, biochimica, e morfologica delle predette risorse ed altre attività finalizzate alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.*
- l’art. 2 del predetto Accordo - Quadro prevede che *“le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.*

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere*
- b) obiettivi da realizzare*
- c) termini e condizioni di svolgimento*
- d) tempi di attuazione*
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti*

f) *definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;*

- al fine di rispondere al bisogno di caratterizzare “integralmente” il germoplasma frutticolo laziale di ciliegio dolce, visciolo e melograno censito da ARSIAL nell’ambito delle attività previste dalla Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” verranno avviate sia analisi genotipiche sul germoplasma autoctono di ciliegio dolce, visciolo e melograno sia analisi dei metaboliti contenuti nei frutti ciliegio dolce e visciolo ricchi di principi nutraceutici.
- le predette ricerche risultano basilari ai fini della valorizzazione delle stesse risorse, i risultati potrebbero fornire risposte interessanti tali da destare un interesse agronomico-produttivo da parte di frutticoltori locali. Le accessioni risultate qualitativamente e quantitativamente interessanti riguardo la produzione di metaboliti potrebbero essere utilizzate anche in programmi di miglioramento genetico;
- risulta necessario approfondire le conoscenze sul germoplasma autoctono data anche l’attenzione sempre crescente per il territorio e le identità culturali, sociali ed economiche che in esso si generano. Il risultato di tale studio potrebbe fornire nuovi strumenti agronomici tali da incrementare le produzioni e permettere l’esportazione dei prodotti fuori dallo specifico areale d’origine. con la presente convenzione operativa ARSIAL e DAFNE intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato e parte integrante della presente convenzione, denominato **“Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce e visciolo - Analisi filogenetica di accessioni di melograno”**.

CONSIDERATO CHE

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non soddisfa entrambe le condizioni di cui al comma 1, lettera a) e b) dell’articolo 158, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell’esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e durata

Attività da svolgere

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nell’allegato progetto di ricerca – parte integrante della presente convenzione denominato “Analisi genotipica e dei metaboliti di accessioni di ciliegio dolce, visciolo e melograno” - Analisi filogenetica di accessioni di melograno.”

Obiettivi da realizzare

Tale studio si pone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio varietale regionale attraverso analisi filogenetiche e metabolomiche sulle accessioni che lo costituiscono. I risultati saranno fondamentali ai fini della conoscenza del germoplasma laziale di ciliegio dolce, visciolo e melograno e del metaboloma dei frutti di ciliegio e visciolo ricchi di principi nutraceutici da impiegare nel settore della nutrizione umana e della farmacopea. Le

conoscenze che verranno acquisite potranno destare interessi agronomico-produttivi nei confronti del germoplasma autoctono oggetto di studio e generare opportunità economiche per il territorio.

Termini e condizioni di svolgimento

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 luglio del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo;

Tempi di attuazione

Azioni \ Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Azione 1: raccolta campioni foglie ed estrazione DNA												
Azione 1: spedizione campioni e DNA												
Azione 1: analisi SNP												
Azione 1: analisi bioinformatica e costituzione di un database di marcatori SNP												
Azione 2: raccolta campione frutti e estrazione metaboliti												
Azione 2: analisi dei metaboliti												
Azione 2: analisi bioinformatica, associazioni funzione dei metaboliti e costruzione di un database												
Azione 3: raccolta campioni foglie ed estrazione DNA												
Azione 3: spedizione campioni e DNA												
Azione 3: analisi SSR												
Azione 3: analisi bioinformatica e costituzione di un database di marcatori SNP												
Relazione finale e divulgazione dati												

Art. 3

Coordinamento dell'attività

L'attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:

- per ARSIAL: dott.ssa Immacolata Barbagiovanni Miracolo
- per DAFNE: prof. Rosario Muleo

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del DAFNE secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all'art. 4.

Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti

ARSIAL metterà a punto il programma di campionamento relativamente a **n. 146** accessioni di ciliegio dolce, visciolo e melograno appartenenti a risorse iscritte al Registro Volontari Regionale o segnalate. L'Agenzia metterà a disposizione i propri tecnici, n. 2 risorse per circa 10 giornate, che in collaborazione col DAFNE, nel periodo primaverile effettueranno il prelievo di giovani foglie dalle piante madri conservate presso i campi collezione Arisial di Alvito e Montopoli in Sabina, agricoltori storici detentori e vivaisti aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza. A conclusione del progetto ARSIAL

svolgerà attività animazione e divulgazione dei risultati presso le comunità locali conservatrici del patrimonio genetico autoctono oggetto di studio ed aggiornerà le schede descrittive morfologiche in base ai risultati genetici e metabolomici ottenuti.

DAFNE provvederà allo svolgimento delle attività previste nell'allegato progetto parte integrante del presente atto e dettagliatamente descritte ai corrispondenti paragrafi:

- Azione 1: Genotipizzazione di ciliegio dolce e visciolo autoctoni del Lazio tramite libreria SNP.
- Azione 2: Analisi del metaboloma dei frutti di ciliegio dolce e visciolo.
- Azione 3: Analisi filogenetica delle accessioni di melograno.

Art. 4

Oneri del progetto e modalità di rimborso

Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione

Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arsial corrisponderà al DAFNE € **57.800,10** a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai seguenti punti:

- Azione 1: importo € **9.744,20**
- Azione 2: importo € **24.400,00**
- Azione 3: importo € **5.653,90**
- Borsa di studio per un anno: € **18.000,00**

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di DAFNE con le modalità di seguito indicate:

- **Prima anticipazione:** pari al 30% e corrispondente a € **17.340,00** verrà erogato come anticipazione per l'avvio del progetto, alla stipula della convenzione operativa.
- **Seconda anticipazione:** pari al 35% e corrispondente a € **20.230,00** verrà erogato su richiesta del DAFNE, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- **Saldo:** pari a € **20.230,10** a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 2021.

DAFNE concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie sulla base degli standard in uso presso lo stesso. Conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla

delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:

- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;
- spese generali.

La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del DAFNE.

Art. 5 Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Art. 6 Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Art. 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti della presente convenzione garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8 Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9

Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 10

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che la presente convenzione non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.

L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale.

Art.11

Norme finali

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra DAFNE e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per **ARSIAL**

Il Direttore Generale

(dott. Maurizio Salvi)

Per il **DAFNE**

Il Direttore

(dott. Nicola Lacetera)